

Civile Sent. Sez. 6 Num. 13598 Anno 2014

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 16/06/2014

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Fratelli... *omissis*

, in
persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e
difesi, in forza di procura speciale a margine ricorso,
dall'Avv. Giovanni Ingrascì;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CATANIA, in persona del sindaco *pro tempore*, rappre-
sentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del
controricorso, dagli Avv. Giovanna Muscaglione e Maria Genna-
ro, con domicilio eletto presso la cancelleria civile della
Corte di cassazione, piazza Cavour;

- controricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3718/12 in data 10 dicembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 maggio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il Giudice di pace di Catania, con sentenza depositata il 1° aprile 2011, ha rigettato il ricorso proposto dalla s.n.c. Fratelli... omissis

avverso il verbale di contestazione n. 9507913/09/V/O del 21 luglio 2009 della polizia municipale di Catania per violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada compiuta a mezzo dell'autoveicolo marca Chrysler targato D ... S, che percorreva la strada indicata alla velocità di Km/h 67 laddove il limite massimo era di Km/h 30;

che il Tribunale di Catania, con sentenza in data 10 dicembre 2012, ha rigettato l'appello della società, ponendo a suo carico le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.100;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale la s.n.c. ...omissis ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 giugno 2013, sulla base di due motivi;

che l'intimato Comune ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 345, primo comma, e 115, primo comma, cod. proc. civ.) si denuncia che il Tribunale abbia ritenuto inammissibili per il divieto di *ius novum* in appello ed in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



parte irrilevanti i motivi riferiti alla lamentata inidoneità della modalità di segnalazione della postazione mobile che ha effettuato la rilevazione oggetto di contestazione e alla mancanza di prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell'apparecchio Velomatic 512;

che, ad avviso della ricorrente, tali contestazioni erano in realtà avvenute, dinanzi al Giudice di pace, alla prima udienza di trattazione tenutasi il 5 novembre 2010;

che il motivo è infondato;

che correttamente il Tribunale ha rilevato la preclusione all'esame dei motivi di appello relativi all'inidoneità di segnalazione della postazione mobile che effettuò la rilevazione dell'eccesso di velocità e alla mancanza di prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell'apparecchio Velomatic 512, posto che tali motivi di opposizione al verbale erano stati dedotti soltanto nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 5 novembre 2010, laddove nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada o, più in generale, a sanzione amministrativa, in cui i motivi di opposizione costituiscono l'unica ed esclusiva causa petendi della domanda coinvolgente la pretesa sanzionatoria della P.A., non è ammessa l'introduzione, nel corso del giudizio, di motivi ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso introduttivo (Cass., Sez. I, 10 dicembre 2004, n. 23127; Cass., Sez. II, 11 gennaio 2006, n. 217; Cass., Sez.



II, 10 agosto 2007, n. 17625; Cass., Sez. II, 18 gennaio 2010, n. 656; Cass., Sez. II, 16 aprile 2010, n. 9178);

che con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14 cod. proc. civ. e dell'art. 5, primo comma del d.m. 20 luglio 2012, n. 140) si lamenta che le spese siano state liquidate giusta lo scaglione di riferimento "indeterminabile": non avendo la ricorrente dedotto vizi riguardanti la decurtazione dei punti patente né proposto domande attinenti a tali questioni, limitandosi ad impugnare la sanzione principale derivante dalla pretesa violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada, il valore della causa - si assume - doveva essere quantificato in euro 168,50, e quindi rientrare nel primo scaglione della tariffa professionale;

che il motivo è fondato, per le ragioni di seguito precisate;

che, ai fini della liquidazione delle spese, il giudice del merito ha considerato la causa di valore indeterminabile (secondo lo scaglione di riferimento di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, applicabile *ratione temporis*), "trattandosi di appello in causa di opposizione a verbale dell'autorità comminatorio di sanzione pecuniaria ed altresì di decurtazione punti sulla patente";

che non v'è dubbio che il destinatario del verbale di contestazione della violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada che, come nella specie, faccia valere, con la



proposta opposizione, i vizi propri dell'accertamento della violazione, mette in discussione non soltanto la sanzione pecuniaria che si riconnette a quella contravvenzione, ma anche la preannunciata decurtazione dei punti della patente di guida, la quale costituisce una sanzione accessoria (cfr. Cass., Sez. Un., 13 marzo 2012, n. 3936);

che, tuttavia, il cumulo della sanzione pecuniaria principale, di valore determinato, e della sanzione accessoria che consegue alla erosione della dotazione dei punti in capo al titolare della patente di guida, non rende la causa di opposizione al verbale di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese processuali;

che, infatti, il legislatore, nel disciplinare il riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ha stabilito, con l'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ribadito, con l'art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che l'applicazione di una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, non comporta l'attribuzione della competenza per l'opposizione al tribunale allorché si versa nell'ambito del contenzioso derivante dalla violazione delle norme del codice della strada;

che questa indifferenza della sanzione accessoria, in materia di violazioni previste dal codice della strada, rispetto alla individuazione del giudice competente ha un effetto di



sistema, proiettandosi al di là del riparto tra giudice di pace e tribunale e valendo anche ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese processuali, che è e resta, quindi, quello parametrato sull'importo della sola sanzione pecuniaria, a prescindere dalla comminatoria della sanzione accessoria;

che una diversa interpretazione - implicando ricadute per il cittadino anche in punto di determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato (che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per i processi civili di valore indeterminabile è fissato in un importo ben maggiore rispetto ai 37 euro che sono dovuti per i processi di valore fino a 1.100 euro, in cui rientra la maggior parte delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme del codice della strada) - si porrebbe in contraddizione non solo con la struttura semplificata del giudizio di opposizione al verbale di contravvenzione del codice della strada o alla conseguente ordinanza ingiunzione, ma finirebbe anche con il gravare tale giudizio di oneri tali da rendere in concreto difficile l'accesso alla giustizia, risolvendosi in un ostacolo e in un impedimento al pieno esercizio e all'effettivo svolgimento del diritto fondamentale di cui all'art. 24 Cost.;

che, pertanto, ha errato il Tribunale a liquidare le spese adottando lo scaglione corrispondente al valore indeterminato o indeterminabile della causa;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.



che la sentenza impugnata è cassata limitatamente al capo relativo alle spese;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito liquidando i compensi dovuti dalla soccombente società al Comune in euro 1.100, di cui euro 100 per esborsi, oltre ad accessori di legge;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (che vede la società opponente soccombente) e dell'accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione, limitatamente al quantum delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e, decidendo nel merito, ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, riduce ad euro 1.100, di cui euro 1.000 per compensi ed euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge, l'importo delle spese processuali dovute dall'appellante società ... omissis al Comune di Catania; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 maggio 2014.